

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 611 del 5 ottobre 2020
Sospensioni e proroghe di termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
 IN QUALITÀ DI
 COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021..

Visti la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 «*Proroga dello stato di emergenza sanitaria COVID-19*», nonché i decreti-legge, le relative leggi di conversione ed i d.p.c.m. adottati nel tempo ed inerenti le prescrizioni e gli interventi attuati dallo Stato per far fronte all'epidemia in atto.

Richiamato in particolare il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Visti altresì:

- la Direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante «*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;
- La Direttiva n.3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante «*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni*»;
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

Preso atto della grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nel territorio nazionale e delle conseguenti misure in materia di contenimento e gestione del contagio intraprese

fin dall'inizio dell'anno 2020 dal Governo e dalle Amministrazioni regionali e locali.

Dato atto del fatto che, nell'ambito della periodica attività di monitoraggio della Struttura Commissariale sugli interventi di ricostruzione, è emerso che, presso i Comuni e presso i Soggetti Incaricati dell'Istruttoria (SI), si è rilevato come siano ancora in fase di completamento numerose attività istruttorie relative alle domande di contributo presentate, anche in forza di situazioni particolarmente complesse, che richiedono approfondimenti puntuali, nonché tempistiche più lunghe per la risoluzione.

Dato atto altresì del fatto che anche il completamento del Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, così come quelli per il recupero dei Beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione e per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, risultano rallentati dall'emergenza epidemiologica in atto.

Preso atto del fatto che la totalità dei cantieri finalizzati alla ricostruzione post-sisma, hanno dovuto sospendere le proprie attività in ottemperanza alle disposizioni emesse dal Governo per contenere il contagio e l'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come risulta essere stata sospesa anche l'attività ordinaria degli studi tecnici di progettazione nel periodo del cd. lock-down.

Verificato che la suddetta emergenza epidemiologica e le conseguenti misure adottate hanno reso difficoltoso ed in alcuni casi impossibile il proseguimento delle attività di reperimento della documentazione, istruttoria, di avanzamento cantieri, ecc..

Ricordato che il comma 2° dell'articolo 103 «*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*», del citato decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che «*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*».

Ritenuto che, laddove ciò non contrasti con altre scadenze imposte da Enti terzi al Commissario, sia possibile riconoscere detta sospensione dell'efficacia di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, nei modi e nei tempi indicati dal comma 2° dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020 succitato, anche per quanto attiene agli interventi della ricostruzione privata e pubblica post-sisma 2012, i quali conseguentemente, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata nel 15 ottobre 2020.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. in deroga alle Ordinanze Commissariali già promulgate ed in continuità e armonia con quanto previsto al comma 2°, dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ed inerenti interventi di ricostruzione privata o pubblica in ordine a danni occorsi a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Lombardia, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza rispettivamente emanato e prorogato ad oggi con le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri 31 gennaio e 29 luglio 2020;

2. la disposizione di cui al punto precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e sempre in relazione ad interventi di ricostruzione privata o pubblica in ordine a danni occorsi a seguito degli eventi sismici del maggio 2012;

3. di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati dal provvedimento, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana